

# La rendicontazione di sostenibilità nel modello cooperativo

*La rendicontazione di sostenibilità risulta applicabile alle società cooperative? E ancora, qualora l'impresa cooperativa rientrasse nell'applicazione, quali difficoltà incontrerebbe? Proviamo in questo lavoro ad abbozzare una risposta a tali quesiti partendo dall'esame della normativa ad oggi vigente in tema di rendicontazione di sostenibilità, di soggetti interessati, dei relativi standard sia europei che internazionali funzionali all'assolvimento dell'obbligo, degli effetti in termini generali sui soggetti coinvolti comprese le società cooperative e, infine, delle possibili ricadute in termini di tempo ed economicità dall'applicazione della misura.*

**Alessandro FICICCHIA \***

## 1. La Corporate Sustainability Reporting Directive e la rendicontazione di sostenibilità europea

La *Corporate Sustainability Reporting Directive*, c.d. CSRD<sup>1</sup>, rappresenta un'importante evoluzione della normativa europea sulla rendicontazione della sostenibilità delle imprese. Adottata nel 2023<sup>2</sup>, questa Direttiva mira ad estendere e rafforzare i requisiti di trasparenza per le imprese in ambito ambientale, sociale e di *governance* (ESG), ampliando le informazioni richieste rispetto alla precedente *Non-Financial Reporting Directive* (NFRD). Con la CSRD, l'Unione Europea vuole assicurarsi che le aziende fornisca-

no informazioni dettagliate e uniformi sugli effetti che le loro attività hanno in ambito ESG. La Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il DLgs. 6.9.2024 n. 125, pubblicato in G.U. 10.9.2024 n. 212 ed entrato in vigore il 25 settembre 2024.

## 2. Ambito di applicazione della CSRD e scaglioni di applicazione

La CSRD si applica a tutte le grandi imprese e a tutte le società quotate sui mercati regolamentati dell'UE, incluse le PMI, seppur con obblighi semplificati e tempi di attuazione più diluiti<sup>3</sup>. Per "**grande impresa**"<sup>4</sup> si intende una società che soddisfa almeno due

\* Responsabile Ufficio fiscale Legacoop

1 Direttiva (UE) 2022/2464.

2 La CSRD è entrata in vigore il 5 gennaio 2023, sostituendo la precedente "Non Financial Reporting Directive – NFRD" (Direttiva 2014/95/UE) attuata in Italia dal DLgs. 254/2016, concernente l'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per le imprese di grandi dimensioni.

3 Si veda De Luca F. "Dall'informativa non finanziaria alla rendicontazione di sostenibilità: prime note sul recepimento in Italia della Direttiva CSRD", *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, 10, 2024.

4 Sono "imprese di grandi dimensioni" le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 1) totale dello stato patri-

di questi criteri: più di 250 dipendenti, un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio superiore a 25 milioni di euro. Le PMI, pur non essendo inizialmente soggette agli stessi obblighi delle grandi imprese, saranno progressivamente incluse nel regime di rendicontazione della CSRD, per garantire una transizione ordinata verso la *compliance* ESG. Tuttavia, saranno comprese tutte le **PMI quotate in mercati regolamentati**<sup>5</sup> escluse comunque le microimprese anche se quotate<sup>6</sup>. La **rendicontazione consolidata di sostenibilità**, che include le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, dovrà invece essere resa dalle imprese che rivestano la qualifica di **società madri<sup>7</sup> di un gruppo di grandi dimensioni<sup>8</sup>**.

Anche le **aziende non europee con attività significative nell'UE** – ossia con un fatturato annuo superiore a 150 milioni di euro e una filiale o succursale di dimensioni rilevanti nell'Unione – rientrano nell'ambito della CSRD. Tale estensione garantisce che tutte le aziende con operazioni sostanziali sul territorio europeo siano soggette agli *standard* di sostenibilità e trasparenza.

L'obbligo di conformità vedrà una **applicazione differenziata** a partire dal 2024 per le imprese già soggette alla NFRD, mentre le altre grandi aziende dovranno conformarsi entro il 2025. Le PMI quotate avranno tempo fino al 2026 per rispettare gli obblighi di rendicontazione.

La CSRD prevede un'applicazione graduale, distribuita in più anni, per permettere alle aziende di adattarsi progressivamente ai nuovi requisiti. Questa applicazione scaglionata segue il seguente calendario:

- **2024:** le grandi aziende già soggette alla NFRD saranno le prime a dover adottare i nuovi requisiti di rendicontazione previsti dalla CSRD. Queste imprese inizieranno a pubblicare i loro *report* in conformità con gli *standard* EFRAG a partire dal 2025, riferendo quindi sui dati dell'anno 2024;
- **2025:** a partire dal 2025, anche le altre grandi aziende non quotate dell'Unione Europea, che non rientravano nella NFRD, saranno tenute a conformarsi alla CSRD, pubblicando il loro primo *report* di sostenibilità in linea con i nuovi *standard* EFRAG nel 2026;
- **2026:** dal 2026, anche le PMI quotate sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, così come

moniale: euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

5 Sono "piccole e medie imprese quotate" le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati: 1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250.

6 Sono "micro-imprese" le società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 450.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 900.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.

7 Società con sede in uno Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

8 Gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

alcune altre entità specifiche, dovranno adeguarsi alla CSRD. Tuttavia, per venire incontro alle difficoltà operative di queste aziende, le PMI quotate avranno la possibilità di optare per un'esenzione temporanea fino al 2028.

- **2028:** le grandi aziende non europee che rientrano nei criteri di applicazione della CSRD saranno tenute a conformarsi a partire dal 2028, pubblicando i loro report ESG in linea con le linee guida della CSRD e gli *standard* EFRAG.

### 3. Gli *standard* EFRAG (ESRS) e la loro struttura

Per aiutare le aziende a conformarsi ai nuovi obblighi di rendicontazione, l'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) ha sviluppato gli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), un insieme di *standard* specifici per ciascun ambito della **sostenibilità**, che forniscono linee guida dettagliate e precise per la raccolta e la comunicazione dei dati. Scopo dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) è specificare le informazioni sulla sostenibilità che un'impresa deve comunicare. In particolare, gli ESRS specificano le informazioni che un'impresa deve comunicare in merito ai suoi impatti, rischi e opportunità sostanziali in relazione alle questioni di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance*. La struttura degli ESRS si fonda su tre principali aree tematiche: ambiente, aspetti sociali e *governance*, con l'obiettivo di fornire linee guida per la divulgazione di dati ESG affidabili e comparabili. Gli ESRS includono due *standard* di base, ESRS 1 e ESRS 2, seguiti da *standard* specifici tematici:

- **ESRS 1** definisce i **principi generali di rendicontazione per la sostenibilità**. Questo *standard* stabilisce i requisiti generali e i principi di base, come la doppia materialità, che obbliga le imprese a valutare sia l'impatto dei fattori ESG sulle loro *performance* finanziarie sia l'influenza delle loro attività su ambiente e società;

- **ESRS 2**, invece, è uno *standard* specifico per la **struttura e il contenuto delle informazioni di *governance* aziendale, sociale e ambientale** da divulgare. ESRS 2 richiede che le imprese forniscano una panoramica della strategia e del modello di *business*, insieme a una valutazione dei rischi e delle opportunità ESG. Inoltre, impone la divulgazione di informazioni su come le questioni ESG sono integrate nella *governance* aziendale, inclusi il ruolo e la responsabilità del Consiglio di Amministrazione in tali processi.

Gli ESRS sono poi suddivisi in *standard* tematici specifici per coprire le principali aree ESG:

1. **Ambiente:** gli *standard* ambientali comprendono le emissioni di gas serra, l'uso delle risorse naturali, la gestione dell'acqua e delle aree marine, l'inquinamento e la biodiversità. Ogni *standard* richiede alle aziende di descrivere dettagliatamente il loro impatto ambientale e le strategie di mitigazione, con l'obiettivo di allinearsi agli obiettivi dell'UE di neutralità climatica entro il 2050. Le aziende sono tenute a misurare le loro emissioni in tutta la catena del valore, includendo *Scope 1* (emissioni dirette), *Scope 2* (emissioni indirette da energia acquistata) e *Scope 3* (emissioni indirette derivanti da altre attività);
2. **Sociale:** gli *standard* sociali degli ESRS coprono relazioni lavorative, diritti umani, inclusione e diversità. Le aziende devono divulgare informazioni sul benessere e la sicurezza dei dipendenti, sulle condizioni di lavoro, inclusa la parità di genere, e sulle iniziative per coinvolgere gruppi vulnerabili. Viene inoltre richiesta una valutazione dell'impatto delle attività aziendali sulle comunità locali e sugli *stakeholder*, come clienti e fornitori;
3. **Governance:** gli *standard* di *governance* riguardano la struttura decisionale aziendale, l'integrità e la gestione del rischio. Gli ESRS richiedono alle aziende di divulgare informazioni sulla *governance* ESG, incluse le pratiche anticorruzione, i conflitti di interesse e la supervisione da parte del CdA. La conformità a questi

*standard* è progettata per garantire una gestione trasparente e responsabile delle questioni ESG, offrendo agli *stakeholder* una visione completa del modo in cui le aziende gestiscono i rischi e le opportunità legate alla sostenibilità.

#### DOPPIA MATERIALITÀ E PRINCIPI DI MATERIALITÀ

Un principio chiave degli ESRS è quello della "**doppia materialità**", che differenzia i requisiti EFRAG da altre normative internazionali. La doppia materialità impone alle aziende di analizzare e riportare sia i rischi e le opportunità finanziarie derivanti dai fattori ESG (**materialità finanziaria**) sia l'impatto delle loro attività su ambiente e società (**materialità d'impatto**). Questa visione olistica mira a migliorare la trasparenza sulle questioni di sostenibilità e ad allineare le pratiche aziendali con gli obiettivi dell'Unione Europea in materia di sviluppo sostenibile e transizione ecologica.

#### INTEGRAZIONE DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI

Gli ESRS si basano sui migliori *standard* internazionali, come il *Global Reporting Initiative* (GRI) e il *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), adattandoli al contesto europeo per promuovere una rendicontazione sostenibile completa e precisa. Questa struttura consente alle aziende europee di essere competitive a livello internazionale e di rispondere a *standard* uniformi di sostenibilità.

## 4. Considerazioni di carattere generale sull'applicabilità

La rendicontazione di sostenibilità (*sustainability reporting*) risulta di fatto riferibile a tutte le attività di reportistica e di rendicontazione che concernono

gli obiettivi legati all'ESG (*Environmental, Social, Governance*) e a come le aziende stanno progredendo in questa direzione. Si tratta di un insieme di regole e procedure utili alle aziende per misurare, valutare e comunicare l'impatto sociale e ambientale delle loro attività economiche, fornendo una visione chiara dei risultati ottenuti e degli obiettivi futuri. In tale contesto la UE ha introdotto l'obbligo di predisporre la rendicontazione di sostenibilità<sup>9</sup> secondo *standard* comuni definiti al livello europeo (ESRS), sottoponendola altresì ad una peculiare attestazione di conformità. La nuova disciplina è parzialmente applicabile a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024, nei confronti di tutte le grandi imprese e delle società madri di grandi gruppi, anche non quotate, nonché delle piccole e medie imprese (purché con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e ad esclusione delle microimprese) e delle imprese di paesi terzi (al ricorrere di determinati requisiti). Sempre in tale contesto l'EFRAG, ha messo in pubblica consultazione<sup>10</sup> gli *standard setter* per il Rapporto di Sostenibilità (**European Sustainability Reporting Standards - ESRS**) applicabili alle piccole e medie imprese, c.d. PMI, con o senza titoli quotati. Lo scopo degli *standard setter* è quello stabilire in modo certo i requisiti della rendicontazione di sostenibilità rilevanti e proporzionati alla dimensione e alla complessità delle attività, nonché alle capacità e caratteristiche delle PMI. Ci troviamo, quindi, nel pieno di una fase per così dire "costituente" di un diritto e di una prassi delle informazioni relative alla sostenibilità; una fase che si traduce e tradurrà in provvedimenti legislativi attuativi delle disposizioni internazionali. A questo passaggio d'epoca e di mentalità, le imprese che professano una economia a carattere

---

9 In precedenza le informazioni diverse da quelle meramente contabili erano raccolte nella c.d. dichiarazione di carattere non finanziario.

10 Gennaio 2024.

sociale si presentano con una posizione del tutto peculiare, caratterizzata ad un tempo dalla rilevanza della funzione sociale rispetto ai principi della sostenibilità, ma dal sostanziale misconoscimento di una loro specificità.

Eppure, a differenza delle altre imprese, i soggetti che rientrano nel novero di quella che possiamo certamente definire economia sociale sono retti da un ordinamento che previene i rischi connessi alle c.d. *questioni di sostenibilità*, essendo vincolate al perseguimento dell'interesse generale o dello scopo mutualistico, alla c.d. "porta aperta" e alla preminenza della persona (specie nei regimi di ammissione ed esclusione dei soci), oltre che ad un principio inderogabile di funzionamento democratico e/o partecipativo (a cui si associano una serie di clausole legali che prevengono il controllo di soggetti e interessi speculativi come, ad esempio, i limiti pregnanti di potere posti in capo ai soci finanziatori). Inoltre, presentano vincoli stringenti di non lucratività e di operatività prevalente nei confronti dei soci<sup>11</sup> ovvero di obbligatorio svolgimento di un'attività di interesse generale in via esclusiva o principale, tale da puntualizzare *ex se* una funzione sociale. A fronte di tali principi e vincoli giuridici gli amministratori e i sindaci dei soggetti dell'economia sociale, nelle rispettive relazioni al bilancio<sup>12</sup> devono specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione per perseguire in concreto la funzione sociale. A ciò si aggiunga che sotto il profilo della tutela collettiva dei lavoratori, il sistema reca norme del tutto pecu-

liari – ignote ad altri comparti di disciplina – tesi ad assicurare l'eguaglianza e la dignità dei trattamenti retributivi dei lavoratori dell'economia sociale<sup>13</sup>. Peraltro tutti i suddetti profili, oltre che rappresentare requisiti legali di struttura e funzionamento, costituiscono l'oggetto di un sistema di vigilanza amministrativa<sup>14</sup> che prevede controlli periodici per tutte le imprese dell'economia sociale almeno una volta ogni biennio<sup>15</sup> e che, in caso di illecito o insolvenza dell'impresa, termina nelle sanzioni della gestione commissariale<sup>16</sup>, della perdita dello *status* di impresa sociale<sup>17</sup>, nello scioglimento per atto dell'autorità<sup>18</sup> ovvero nella liquidazione coatta amministrativa<sup>19</sup>.

Stante le suddette peculiarità di struttura, funzionamento e controllo sancite direttamente nella legge, le imprese dell'economia sociale non hanno uno scopo e una funzione socialmente "neutra", ma fortemente connotata sotto il profilo sociale e della *governance* democratica o partecipativa, sicché può dirsi che il **modello legale rigido di funzionamento dell'ente economico sociale è in grado (fatto salvo il compimento di illeciti o abusi) di prevenire i rischi connessi a tutte le questioni di sostenibilità riguardanti i fattori c.d. sociali e di governance** (il *social* e il *governance* dell'acronimo ESG). Ciò autorizza a riconoscere a tali imprese uno *status* del tutto peculiare nella disciplina sui c.d. *rendiconti di sostenibilità* nei relativi *standard* di elaborazione.

Inoltre, nel quadro delle prassi o dei comportamenti virtuosi posti in essere dalle imprese (anche

11 Si rinvia, tra gli altri, agli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c. e all'art. 3 del DLgs. 112/2017.

12 Previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c.

13 Vd. art. 3 della L. 142/2001; art. 7 co. 4 del DL 248/2007; art. 13 co. 1 del DLgs. 112/2017.

14 Vd. DLgs. 220/2002; art. 15 del DLgs. 112/2017.

15 Per la maggior parte delle cooperative la frequenza è di una volta all'anno.

16 Art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

17 Art. 15 del DLgs. 112/2017.

18 Art. 2545-*septiesdecies* c.c.

19 Art. 2545-*terdecies* c.c.; art. 14 del DLgs. 112/2017.

quelle lucrative) e dagli investitori, deve necessariamente essere incluso e valorizzato **l'investimento finanziario nel capitale o nel patrimonio dei soggetti dell'economia sociale** (ed escluse le erogazioni liberali e i contributi).

A ciò si aggiunga la necessità che, in ogni caso, sia la regolamentazione sia l'elaborazione degli *standard* debbano **valorizzare** l'esistenza di eventuali **limiti alla distribuzione degli utili** (connessi alla natura mutualistica o alla natura delle attività consistenti in Servizi di Interesse Economico Generale, c.d. SIEG<sup>20</sup>), nonché l'eventuale sussistenza di **meccanismi di coinvolgimento** dei lavoratori, degli utenti e delle comunità interessate direttamente nella *governance* dell'azienda o di **forme di tutela** dei diritti dei portatori di interessi all'ammissione nella base sociale.

## 5. Sull'applicabilità della rendicontazione di sostenibilità alle società cooperative

A far data dallo scorso 25 settembre 2024 con il provvedimento dedicato<sup>21</sup>, che rende obbligatoria nell'ordinamento italiano la rendicontazione sulla so-

stenibilità, vengono definite nuove norme e *standard* di trasparenza, in particolare per le grandi imprese. Il DLgs. 125/2024 prevede l'applicazione della normativa alle società costituite nelle forme giuridiche delle **società di capitali**, nonché in taluni casi in quella della **società in nome collettivo** e della **società in accomandita semplice** e, indipendentemente dalla forma giuridica, alle **imprese di assicurazione**<sup>22</sup> e agli **enti creditizi**<sup>23</sup>. Sono in ogni caso **escluse le microimprese**.

A prescindere dalla forma giuridica, la rendicontazione individuale di sostenibilità<sup>24</sup> dovrà essere effettuata dalle **imprese di grandi dimensioni**, nonché dalle **piccole e medie imprese quotate**.

Tra le forme giuridiche delle imprese destinatarie dell'istituto non vengono indicate espressamente le società cooperative. Nondimeno, come specifica la relazione governativa allo schema di decreto legislativo<sup>25</sup>: "*Ai soli fini chiarificatori, si precisa che l'ambito di applicazione, come formulato, include le società cooperative e le società consortili, purché costituite in forma di S.p.A. o s.r.l. in osservanza di quanto disposto, rispettivamente, dagli articoli 2519 e 2615 ter del Codice civile*"<sup>26</sup>. Detta interpretazione è stata successivamente ribadita nella relazione governativa presentata in sede di

20 I servizi di interesse generale designano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico proprio perché considerate di interesse generale dalla autorità pubbliche

21 Con la pubblicazione in G.U. 10.9.2024 n. 212 del DLgs. 6.9.2024 n. 125 è entrata in vigore dal 25 settembre 2024 la normativa di attuazione della Direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, nota come *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD).

22 Ai sensi dell'art. 88 co. 1 e imprese di cui all'art. 95 co. 2 e 2-bis del DLgs. 209/2005.

23 Art. 4, § 1, punto 1) del Regolamento (UE) 575/2013, esclusa Banca d'Italia.

24 La relazione includerà in un'apposita sezione della Relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle c.d. questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Per "questioni di sostenibilità" si intendono i fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di *governance*, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all'art. 2, punto 24), del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

25 Atto Governo n. 160 "Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale".

26 In tal senso anche il Dossier del Servizio studi del Parlamento n. 302 relativo all'AG 160.

approvazione definitiva del decreto, in risposta ad una specifica sollecitazione contenuta nei richiesti pareri delle Commissioni parlamentari.

D'altronde le cooperative applicano integralmente la disciplina di bilancio e di revisione legale dei conti delle società di capitali<sup>27</sup>: siccome il decreto attuativo in esame costituisce un'integrazione delle già esistenti discipline euro-unitarie e nazionali in materia di bilanci delle imprese e revisione legali dei conti, anche le società cooperative dovranno applicare la suddetta disciplina<sup>28</sup>.

Per quanto sopra, il mancato riferimento espresso al tipo cooperativo nella Direttiva non costituisce quindi ostacolo all'applicazione della medesima, come è confermato dall'applicazione alle società cooperative della disciplina di bilancio delle spa e delle srl pur non essendo il tipo cooperativo specificamente indicato nella Direttiva sui bilanci<sup>29</sup>.

In conclusione, anche le società cooperative rientrano nell'ambito di applicazione del decreto.

## 6. Effetti della rendicontazione di sostenibilità sulle società cooperative

A differenza delle altre imprese, le società cooperative sono rette da un assetto normativo che previene i rischi connessi con alcune questioni di sostenibilità. In dettaglio, la disciplina disposta per l'impresa cooperativa<sup>30</sup> detta disposizioni precise in tema del fattore c.d. sociale e di quello relativo alla *governance* democratica dell'ente.

Le società cooperative hanno, infatti, un ordinamento che le vincola al perseguimento dello scopo Mutualistico, al principio della "porta aperta" e alla preminenza della persona (specie nelle procedure di ammissione, recesso ed esclusione dei soci), oltre che un principio inderogabile di funzionamento democratico, espresso nella forma del voto capitaro, a cui si associano una serie di disposizioni che impediscono il controllo di soggetti portatori di interessi extra-mutualistici (come, ad esempio, i limiti pregnanti di potere posti in capo ai soci finanziatori). Inoltre, alcune tipologie o *status* peculiari di cooperativa (a mutualità prevalente, cooperativa sociale, cooperativa impresa sociale, ecc.) recano altresì vincoli stringenti di compressione dello scopo lucrativo e di operatività prevalente nei confronti dei soci (vedi artt. 2514, 2512 e 2513 c.c.), ovvero di obbligatorio svolgimento di un'attività di interesse generale in via esclusiva o principale, tale da integrare *ex se* la funzione sociale richiesta dall'art. 45 Cost.<sup>31</sup>

A fronte di tali principi e vincoli giuridici, **gli amministratori e i sindaci** delle società cooperative, nelle rispettive relazioni al bilancio previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c., **devono specificamente indicare i criteri seguiti nella gestione per rispettare i principi democratici e perseguire in concreto lo scopo mutualistico**, ciò ai sensi degli artt. 2528 e 2545 c.c.

A ciò si aggiunga che, sotto il profilo della tutela collettiva dei lavoratori, il sistema cooperativo reca norme del tutto peculiari secondo le quali *"le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di cate-*

27 Rinvio sistematico dell'art. 2519 c.c.

28 V. nota precedente.

29 Allegato I della Direttiva 2013/34/UE sui bilanci.

30 Art. 2511 ss. c.c.

31 *"La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità"*.

goria applicano ai propri soci lavoratori [...], i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria"<sup>32</sup>. Peraltro, tutti i suddetti profili, oltre che rappresentare requisiti legali di struttura e funzionamento, costituiscono l'oggetto di un sistema di vigilanza amministrativa di fonte costituzionale<sup>33</sup> che prevede controlli periodici per tutte le cooperative almeno una volta ogni biennio (addirittura almeno una volta all'anno per le cooperative di maggiori dimensioni, per quelle aventi caratteristiche societarie particolari, nonché per le cooperative sociali) e che, in caso di illecito o insolvenza della cooperativa, termina nelle sanzioni della gestione commissariale<sup>34</sup>, nello scioglimento per atto dell'autorità<sup>35</sup> ovvero nella liquidazione coatta amministrativa<sup>36</sup>. Stante le suddette peculiarità di struttura, funzionamento e controllo obbligatorio, sancite direttamente nella legge, le società cooperative non hanno uno scopo e una funzione socialmente "neutra", ma fortemente connotata sotto il profilo sociale e della *governance* democratica, sicché può dirsi che il modello legale rigido di funzionamento dell'ente è funzionalmente idoneo all'individuazione e alla prevenzione dei rischi connessi a tutte le questioni di sostenibilità riguardanti i fattori c.d. sociali e di *governance* democratica. Oltre a ciò, occorre ricordare che le cooperative

sociali (imprese sociali "di diritto") e le cooperative non sociali-imprese sociali, sono tenute alla redazione<sup>37</sup>, approvazione e pubblicazione del **bilancio sociale**<sup>38</sup>, che deve obbligatoriamente contenere l'indicazione di informazioni quali-quantitative riguardanti la *governance*, il personale e gli altri principali *stakeholders*.

Tutto ciò impone il riconoscimento alle cooperative (e alle società che abbiano assunto lo *status* di impresa sociale) della facoltà di valorizzare le informazioni relative alle questioni di sostenibilità già contenute nella relazione annuale sul carattere mutualistico<sup>39</sup> nonché nel bilancio sociale<sup>40</sup>. A conforto della proposta di semplificazione, valga il rinvio allo schema di *Exposure Draft Voluntary standard for non-listed small- and medium-sized undertakings* (VSME ED) messo in consultazione da EFRAG, in cui al punto 15 si fissa un **principio di non duplicazione delle informazioni** secondo il quale "*Per evitare di pubblicare due volte le stesse informazioni, l'impresa può fare riferimento nella sua relazione sulla sostenibilità ad informazioni pubblicate in altri documenti accessibili contemporaneamente alla relazione sulla sostenibilità*". Andando oltre, si rappresenta che l'investimento diretto delle imprese in soggetti economici aventi una funzione sociale supporta l'ecosistema dell'Economia sociale e sostenibile e ne attua immediatamente i valori, come sanciscono gli organi dell'Unione europea<sup>41</sup> che chiedono ai Paesi Membri il

32 Art. 7 co. 4 del DL 248/2007.

33 Rif. DLgs. 220/2002 e art. 45 Cost.

34 Art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

35 Art. 2545-*septiesdecies* c.c.

36 Art. 2545-*terdecies* c.c.

37 Secondo le linee-guida adottate con DM 4.7.2019.

38 A norma dell'art. 9 del DLgs. 112/2017.

39 Art. 2545 c.c.

40 V. nota 17.

41 Raccomandazione del Consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale del 29 settembre 2023.

sostegno adeguato, anche e soprattutto finanziario, ai soggetti dell'economia sociale.

La rendicontazione di sostenibilità deve, dunque, garantire un'adeguata valorizzazione delle politiche dell'impresa a sostegno dell'ecosistema sociale, assicurando una distinta, chiara ed esaustiva informazione relativa ad eventuali investimenti delle imprese nel patrimonio dei soggetti economico-sociali (ad esempio, con l'acquisto di partecipazioni in società cooperative o imprese sociali in forma societaria) ovvero all'erogazione di contributi rilevanti e diretti all'esecuzione di un progetto di interesse generale.

Per ragioni di economicità e semplificazione, oltre che per rispondere alle esigenze connesse con la specificità strutturale e funzionale delle società cooperative, stante l'assoggettamento delle società cooperative (a date condizioni) all'obbligo di certificazione di società di revisione appositamente abilitate<sup>42</sup>, si può prevedere nel sistema relativo al rendiconto di sostenibilità un principio di attribuzione alle medesime strutture abilitate (e che siano beninteso in possesso dei requisiti richiesti dal decreto) anche del potere di certificazione delle informazioni relative al rendiconto di sostenibilità. In tal modo, anche i profili riguar-

danti la sostenibilità vengono ricondotti ed accertati nel contesto più ampio della disciplina sugli opportuni controlli<sup>43</sup> delle società cooperative. Da quanto sopra, nell'adesione al regime di rendicontazione di sostenibilità emerge un quadro di semplificazione per tutti i soggetti dell'economia sociale che rispettano i requisiti fondanti dello *status* con possibili economie di scala con particolare riferimento alla realizzazione, gestione, manutenzione e circolazione dei flussi informativi, all'applicazione dei controlli (soggetti a specifica disciplina dedicata), al funzionamento dei sistemi di *governance* e, non ultimo, alla disciplina degli adeguati assetti amministrativi-contabili-gestionali nel rispetto della disciplina dettata<sup>44</sup>.

In conclusione, la rendicontazione di sostenibilità rappresenta per taluni enti un obbligo che, tuttavia, può certamente tendere ad opportunità attraverso la valorizzazione sia economica che sociale dell'attività delle imprese rispetto al sistema economico di riferimento nel quale operano. Finanche per quei soggetti economici a cui la norma, per ora, non si applica obbligatoriamente in quanto sono tenuti comunque ad operare in un mercato nel quale i *competitors* rappresentano le proprie potenzialità anche attraverso la rendicontazione di sostenibilità.

---

42 Art. 15 co. 2 della L. 59/92.

43 Disposti all'art. 45 Cost. e disciplinati nel DLgs. 220/2002.

44 Art. 2086 c.c.; artt. 3, 375 e 377 CCII e s.m.i.